

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRACCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1959

Integrazione delle norme su benefici di carriera a favore del personale laureato delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente od assimilato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 dicembre 1954, n. 1152 vennero approvati alcuni benefici di carriera in favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex combattenti od assimilati. Tale legge dava la possibilità agli agenti di cui sopra di partecipare ad alcuni concorsi interni per titoli per l'avanzamento a qualifiche superiori corrispondenti al titolo di studio posseduto oppure di beneficiare di due anni di anzianità nel grado rivestito.

I posti messi a concorso erano talmente limitati che solo il 10 per cento degli agenti, che vi avevano partecipato, riuscì ad ottenere la sistemazione nelle qualifiche cui aspiravano e la maggiore anzianità risultò poco equa sia se riferita ai vantaggi conseguiti dai vincitori dei suddetti concorsi, sia rispetto ai non vincitori dei concorsi medesimi in quanto, essendo tale norma efficace nella sola qualifica rivestita, si risolse in un beneficio variabile da zero a due anni a secondo del tempo ancora da maturare per la successiva promozione.

A tale sperequazione si cercò di porre rimedio con la legge 3 aprile 1958, n. 471 in base alla quale:

tutti gli agenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi espletati in base alla legge 14 dicembre 1954, n. 1152 venivano inquadrati sino ad esaurimento, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nelle qualifiche per le quali avevano concorso, con la sola limitazione del rapporto informativo la cui valutazione non doveva essere inferiore ad 8/20;

il beneficio di due anni di maggiore anzianità veniva esteso totalmente a favore dei combattenti che si trovavano o si troveranno alle dipendenze dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

veniva bandito apposito concorso per una qualifica non contemplata nella primitiva legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Con ciò si volle effettivamente compiere un atto di giustizia, ma nel frattempo altri agenti, sia pure in numero limitato, oltre quelli presi in considerazione, avevano maturato il diritto ai benefici di carriera previsti, e ciò per vari motivi fra i quali:

1) riconoscimento della qualifica di combattente dopo il 31 dicembre 1954;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) conseguimento del titolo di studio posteriormente al 31 dicembre 1954 ma anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge 3 aprile 1958, n. 471.

Pertanto, onde correggere definitivamente le sperequazioni venute a crearsi con l'applicazione delle suddette leggi e per rendere giustizia a quella piccola parte del personale laureato rimasto escluso dai benefici di carriera ricordati, ed al quale viene inoltre preclusa, per effetto del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 452, ogni possibilità di essere scrutinato per il passaggio al gruppo superiore, mi onoro presentare il presente disegno di legge composto di un solo articolo, col quale si vuole dare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato lo strumento idoneo per

eliminare l'accennata diversità di trattamento fra agenti aventi gli stessi diritti.

I benefici di carriera, cui il presente disegno di legge, sarebbero operanti per circa 40 agenti appartenenti al gruppo di concetto del personale delle Ferrovie dello Stato.

L'approvazione del provvedimento non inciderebbe sul bilancio statale.

Infatti come per la legge 3 aprile 1958, n. 471 gli agenti che risulteranno vincitori del concorso sarebbero sistemati gradualmente sino ad esaurimento entro il limite del 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti ogni anno, nelle piante organiche delle qualifiche interessate.

Onorevoli colleghi! Dopo quanto sopra esposto ritengo di poter contare sulla vostra approvazione di questo disegno di legge essendo evidenti la necessità e l'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli e per esperimento pratico a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di ispettore riservato agli agenti che non parteciparono ai concorsi di cui il comma a) dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Saranno ammessi al concorso gli agenti combattenti che si trovavano in servizio ferroviario di ruolo al 31 dicembre 1954 e che alla data di entrata in vigore della legge 3

aprile 1958, n. 471 erano in possesso di diploma di laurea.

Le graduatorie di merito saranno stabilite in base agli elementi previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Il Ministro dei trasporti emanerà nel termine indicato nel primo comma del presente articolo le norme per lo svolgimento del concorso.

Risulteranno vincitori quegli agenti che nella valutazione del rapporto informativo abbiano conseguito un punteggio non inferiore ad 8/20 come previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, ed abbiano superato, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi, come disposto dall'articolo 4 della già citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Gli idonei saranno inquadrati gradualmente e sino ad esaurimento, secondo l'ordine della nuova graduatoria, con le stesse modalità stabilite dal citato articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471.